

LA GIUNTA

Premesso che l'art. 203 del codice della strada sancisce che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il versamento in misura ridotta ..., possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. ...".

Rilevato che l'art. 204 bis del codice della strada stabilisce che "alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione";

Viste le ordinanze del Giudice di Pace di Cuneo, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, giudicando in via istruttoria nei procedimenti a fianco di cui all'elenco ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dispongono l'udienza relativa e ingiungono di depositare in Cancelleria entro i termine di legge, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e contestazione o notifica delle infrazioni accertate;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 23 della citata Legge 689/81 l'ente che interviene nel procedimento può delegare un proprio funzionario a rappresentarla;

Visto che trattasi nel merito di verbali per infrazioni amministrative e può delegarsi a ciò personale dipendente del locale Comando di Polizia Municipale munito di apposita delega sindacale;

Considerato pertanto necessario costituirsi in giudizio per contrastare le pretese avversarie;

Visto l'art. 42 dello Statuto comunale che stabilisce che sia la Giunta Comunale ad adottare atti amministrativi ad elevato contenuto discrezionali quali l'introduzione o la resistenza ad una azione giudiziaria in qualunque ordine e grado di giudizio;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività produttive, Dr. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Sindaco pro-tempore a resistere nei giudizi promosso davanti al Giudice di Pace di Cuneo di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di autorizzare il Sindaco a delegare, ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/1981, personale dipendente del Comando di Polizia Municipale di Cuneo, munito di apposita delega sindacale, la rappresentanza processuale e la difesa tecnica di questo Ente delegandolo, altresì, al compimento di tutti gli atti necessari a tal fine;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri in sé.
- 4) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività produttive Dr. Bruno GIRAUDO.
- 5) di inviare copia della presente deliberazione al Settore Legale.